

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento – **Decreto Dirigenziale n. 341 del 18 marzo 2010 – D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto "costruzione di un fabbricato rurale Fg. 2 p.lle 767 e 769 - Sig. Pisacreta Ferdinando" da realizzarsi in loc. San Maurizio - proposto dal Comune di Volturara Irpina (AV)**

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna Valutazione dell' Incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n°357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n°120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emissione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO

che con richiesta del 19/06/2008 prot. 3627, acquisita al prot. n°669912 in data 30/07/2008, il Comune di Volturara Irpina (AV) ha presentato istanza relativa al progetto "costruzione di un fabbricato rurale Fg. 2 p.lle 767 e 769 – Sig. Pisacreta Ferdinando" da realizzarsi in loc. San Maurizio;

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico IV, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 23.09.2009, ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza con le motivazioni di seguito riportate:

- l'area a contorno dell'insediamento proposto è già interessata da una notevole presenza di fabbricati rurali e da strutture commerciali e/o produttive la cui presenza ed il relativo peso antropico stanno determinando una trasformazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio sopra ampiamente descritte;
- il tracciato della SS Ofantina, realizzato ed aperto alla circolazione da qualche mese con l'intento di limitare gli impatti generati dalla mobilità veicolare di collegamento tra l'A3 ed il territorio del Golfo di Policastro che con il vecchio tracciato stradale attraversava il territorio boschivo ed i centri abitati dei Comuni di Buonabitacolo e Sanza, già rappresenta di per se un ulteriore carico antropico sul territorio del SIC IT8040014 "Piana del Dragone";
- viste, altresì, le dimensioni dell'edificio presentato, in relazione alla superficie del lotto su cui è ubicato e soprattutto la tipologia edilizia proposta che certamente non risponde alle tipologie di una eventuale casa agricola in relazione ad un lotto agrario di soli 2.700 mq., per di più all'interno di un'Area definita di alto pregio e massimo rispetto ambientale quale il SIC in que-

stione, si ritiene il progetto non conforme a quanto in oggetto riportato, considerato che la suddetta tipologia risulta chiaramente non sottendere ad un utilizzo solo abitativo, ma anche di probabile altro impiego dati gli spazi interni ed esterni progettati. Infatti l'eventuale attività agraria che si possa condurre sulla superficie residua del fondo, una volta escluse le superfici impermeabilizzate dei vialetti, di parcheggio e quelle coperte dalla superficie di sedime dell'edificio e di quella impegnata dalla struttura interrata è realmente esigua e di minimo reddito alla luce dei costi ambientali in relazione dei possibili benefici sociali ed economici ricavabili;

- il citato fabbricato insiste su un lotto la cui superficie esclusa l'area di sedime risulta essere assolutamente insufficiente per la conduzione di alcuna attività produttiva di tipo agricolo da giustificare la necessità di un intervento edilizio quale quello richiesto. Inoltre non è stato precisato, al fine del giudizio di compatibilità e di sostenibilità ambientale, quale tipologia di attività agricola si voglia condurre su di un'area ad oggi con caratteristiche vegetazionali di tipo "macchia mediterranea";
- la Relazione di Incidenza presentata, non sottolinea gli aspetti dello stato attuale dell'ambiente del lotto e dell'immediato intorno, degli habitat presenti relativi al lotto interessato dalla richiesta, non analizza le pressioni antropiche dovute alle attività agricole che si presume si vogliono condurre, vista la natura dell'istanza presentata di fabbricato rurale e non sono stati analizzati gli aspetti determinanti durante la realizzazione delle opere previste dal progetto relativamente agli impatti a breve, medio e lungo termine. Inoltre nella Relazione d'Incidenza non è assolutamente menzionata o addirittura presa in esame l'eventuale presenza di corridoi ecologici e le conseguenze che interventi del tipo proposto, sia per numero che per densità sul territorio, possono determinare per la libera circolazione di piccoli mammiferi e di tutte le presenze vitali del SIC. Infatti già la recinzione proposta rappresenta una barriera, uno sbarramento per i percorsi od itinerari ecologici della fauna di piccola taglia, quali mammiferi, rettili, etc....
- non sono state indicate le colture che si vogliono impiantare né le analisi costi/benefici, atteso che il fabbricato sia necessario per condurre un'attività che laddove non compatibile non è sostenibile neppure da un punto di vista remunerativo, quindi arrecherebbe soltanto disturbo agli habitat presenti e non avrebbe alcuna ragione valida per essere realizzata in Area Protetta (SIC), con ulteriore sottrazione di risorse ed in particolare di "macchia mediterranea";
- la tipologia edilizia proposta non ha caratteristiche di sostenibilità ambientale e non risponde alle finalità di salvaguardia delle presenze vegetazionali e della libera circolazione delle specie faunistiche all'interno delle aree sensibili quali SIC e ZPS, così come prescritto dalle Direttive Europee e dalle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dei DD.PP.RR 357/97 e 120/03;

che con nota del 21.10.2009 acquisita al prot. n. 959374 del 6.11.2009, il Sig. Pisacreta Ferdinando con sede in Volturara Irpina (AV) alla Via Cesinelle o Pezze dell'Isola 83050, ha trasmesso osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 23.09.2009;

RILEVATO

che detto progetto, è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 18.12.09, esaminate le osservazioni trasmesse, ha confermato il parere negativo di Valutazione di Incidenza;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nelle sedute del 23.09.2009 e del 18.12.09, in merito al progetto "costruzione di un fab-

bricato rurale Fg. 2 p.lle 767 e 769 – Sig. Pisacreta Ferdinando" da realizzarsi in loc. San Maurizio, proposto dal Comune di Volturara Irpina (AV),

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visibile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi